Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: accoglimento.

Determinazione n. 9947 del 09/09/2025

Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: accoglimento.

N. 9947 DI DATA 9 SETTEMBRE 2025
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERV. ISTRUZIONE
OGGETTO:
Articolo 33 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". Iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie per l'anno scolastico 2025/2026: accoglimento.
RIFERIMENTO : 2025-S167-00100

La legge 10 marzo 2000, n. 62 ha dettato le disposizioni normative per il riconoscimento della parità scolastica alle istituzioni non statali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 4 e 4-bis della medesima legge.
Il decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ha previsto all'articolo 1-bis, comma 1 che, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, le scuole non statali debbano essere ricondotte alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
Il medesimo decreto ha stabilito, all'articolo 1-bis, comma 4, che si definiscono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e la relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici e adeguati alla funzione in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire.
Il citato decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 ha stabilito, altresì, all'articolo 1-bis, comma 5, che le scuole

non paritarie in possesso delle condizioni di cui al comma 4 sopra richiamate, possono essere incluse, su istanza di parte, in un apposito elenco. Spetta agli Uffici scolastici regionali gestire e vigilare sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco stesso.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2410 di data 22 dicembre 2022 ha istituito presso il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, l'elenco provinciale delle scuole non paritarie con sede in provincia di Trento e ha approvato, altresì, i criteri e le modalità per l'iscrizione nel suddetto elenco, per il riconoscimento di scuola non paritaria, per il mantenimento e la cancellazione dell'iscrizione in tale elenco.
La domanda di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie è presentata al Servizio istruzione entro il 31 marzo di ogni anno. Il Servizio, a seguito del controllo della domanda e della documentazione alla stessa allegata e in caso di esito positivo, provvede ad iscrivere la scuola interessata nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie, indicandone la denominazione, la tipologia ordinamentale, gli indirizzi o corsi di studio dichiarati.
Entro il 31 marzo 2025 è pervenuta al competente Servizio istruzione la seguente istanza di iscrizione nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie a far data dall'anno scolastico 2025/2026:
• Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS, C.F. 94013400224 e P.I. 01621520228,
con sede a Rovereto (TN), via della Stazione n. 10, per la scuola primaria La Ghianda, con sede a Rovereto (TN), via della Stazione n. 10 (nota acquisita al protocollo n. 269125 di data 2 aprile 2025).
Ai sensi dell'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, il Servizio istruzione, con

nota protocollo n. 282666 di data 8 aprile 2025, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento di verifica dell'istanza alla sopra citata Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS.
Successivamente, in data 17 aprile 2025, l'ente gestore inviava ulteriore nota con allegata documentazione aggiuntiva alla domanda presentata (acquisita al protocollo n. 315269 di data 17
aprile 2025).
In fase istruttoria, esaminata la documentazione prodotta dall'ente gestore, la domanda presentata non è risultata completa e pertanto, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 della legge provinciale 30
novembre 1992 n. 23, con nota protocollo n. 495089 di data 20 giugno 2025 è stata richiesta l'integrazione della documentazione necessaria. L'ente gestore, con note acquisite al protocollo n.
548145 di data 9 luglio 2025, n. 557095 di data 11 luglio 2025 e n. 557074 di data 11 luglio 2025 e n. 557425 dd. 11 luglio 2025, ha fornito solo parzialmente la documentazione richiesta.
Con nota protocollo n. 577907 di data 18 luglio 2025 il Servizio istruzione ha sollecitato l'invio della documentazione mancante dando diffida e fissando un ulteriore termine ai sensi dell'articolo 3
comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. Entro i termini stabiliti è pervenuta dall'ente gestore nota, acquisita al protocollo n. 632054 di data 8 agosto 2025, con allegata documentazione che ulteriormente non è risultata completa.
In data 8 agosto 2025, con nota protocollo n. 632730 (e successiva nota di rettifica n. 632840 di data 8 agosto 2025), il Servizio istruzione, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge provinciale 30
novembre 1992 n. 23, ha inviato pertanto all'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza fissando un temine di 15 giorni per eventuali osservazioni corredate eventualmente dalla relativa documentazione. In particolare dalla documentazione pervenuta non risultava soddisfatta la condizione di funzionamento prevista dalla lettera c), articolo 1-bis, comma 4, del Decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, riguardante "l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo"), in relazione alla congruità del numero di insegnanti con titolo idoneo all'insegnamento rispetto alle esigenze didattiche.
L'ente gestore, con note acquisite al protocollo n. 658997 di data 22 agosto 2025 e n. 667346 di data 27 agosto 2025 ha riscontrato la richiesta di integrazione allegando osservazioni e ulteriore documentazione; successivamente, in data 29 agosto 2025, il Servizio istruzione ha provveduto all'invio di richiesta di

maggiori informazioni rispetto alle comunicazioni ricevute dall'ente gestore (nota protocollo n. 675863 di data 29 agosto 2025).
In data 2 settembre 2025, entro il termine fissato per il riscontro alla suddetta richiesta, l'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS, con nota acquisita al protocollo n. 681979 di data 2 settembre 2025 e successiva rettifica acquista al protocollo n. 689596 di data 4 settembre 2025, ha provveduto ad inviare le informazioni richieste che consentono di verificare il soddisfacimento della condizione di funzionamento prevista dalla lettera c), articolo 1-bis, comma 4, del Decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27,
riguardante "l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo".
A conclusione della fase istruttoria, è stato redatto verbale protocollo n. 696783 di data 8 settembre 2025 dal quale risultano soddisfatte la condizione di funzionamento previste dalla lettera a), b), c) e RIFERIMENTO : 2025-S167-00100

d) articolo 1-bis, comma 4, del Decreto legge 5 dicembre 2005 n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Tutto ciò premesso, sussistendo le condizioni richieste per l'inserimento nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie, si ritiene di procedere iscrivendo la scuola primaria non paritaria "La Ghianda", gestita dall'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS, ai sensi della normativa citata, per l'anno scolastico 2025/2026.
Il procedimento è stato sospeso dal 20 giugno 2025 al 10 luglio 2025 e dal 18 luglio 2025 al 7 agosto 2025 per l'acquisizione della documentazione mancante e successivamente dall'11 agosto 2025 al 5 settembre 2025 (compresi i 10 giorni di cui all'art. 27 bis della LP 23/92) per l'acquisizione della documentazione necessaria e per la presentazione di controsservazioni ai motivi ostativi e si conclude con la data di adozione del presente provvedimento, adottato oltre i termini in considerazione della necessità di procedere con approfondimenti, anche di carattere giuridico, stante la particolarità della procedura, a fronte di una documentazione, inizialmente carente e pervenuta in fasi successive di regolarizzazione della documentazione stessa, che ha richiesto diversi momenti di analisi e approfondimento.
Preso atto che, nel rispetto dell'articolo 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al Dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse.
LA DIRIGENTE
- vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 e ss.mm.;
- visto il D.lg. 5 dicembre 2005, n. 250;
- vista la legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, articolo 33;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
DETERMINA
1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premesso, l'istanza presentata dall'Associazione Rudolf Steiner per la Pedagogia APS, C.F. 94013400224, per l'iscrizione della scuola primaria non paritaria "La Ghianda", con sede a Rovereto (TN), via della Stazione n. 10, nell'elenco provinciale delle scuole non paritarie;
2. di dare atto che l'Amministrazione provinciale provvederà a comunicare il presente provvedimento di accoglimento all'Associazione, di cui al punto 1 tramite posta elettronica certificata;
3. di stabilire che il procedimento amministrativo, avviato il giorno 1 aprile 2025, termina con la data del presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito www.vivoscuola.it;
5. di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento RIFERIMENTO :

stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
LA DIRIGENTE
Sandra Cainelli